



DECRETO N. 48

in data 13 aprile 2021

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Proroga delle misure relative alla Provincia di Cuneo.

IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, che recita "Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

RICHIAMATO integralmente, nelle premesse e nel dispositivo, il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.47 del 10 aprile 2021, "*Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica*";

RICHIAMATI in particolare i punti 1) e 2) di tale dispositivo che recitano:

1) alla provincia di Cuneo sono applicate le misure relative alla Zona rossa fino al 13 aprile compreso, con riserva di ulteriore proroga qualora si mantenga il superamento del parametro di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44;

2) le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, “Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica” vigono per la sola provincia di Cuneo, in quanto siano vigenti le misure di cui al precedente punto 1);

RILEVATO che il SEREMI, in data 13 aprile 2021, ha relazionato in merito all'andamento epidemiologico del COVID-19 in Piemonte rilevando, in particolare, che:

- in Piemonte, al 12 aprile, si conferma il trend in riduzione del numero di nuove diagnosi di COVID-19: la variazione percentuale calcolata fra due periodi consecutivi di sette giorni (06.04 - 12.04 vs 30.03 - 05.04) è pari a -28.0%, tenendo conto del ritardo di notifica si stima pari a -26.9%;
- tutte le province presentano un calo delle segnalazioni di casi confermati: VCO -42% (-133); Vercelli -37% (-139); Biella -34% (-107); Torino Città -32% (-744); Provincia TO -31% (-1358); Asti -29% (-185); Alessandria -26% (-206); Novara -22% (-193); Cuneo -16% (-318);
- il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 6 - 12 aprile è di 202.1 casi per 100.000;
- negli stessi sette giorni nella provincia di Cuneo si registra una riduzione (<20%) inferiore a quella rilevata nelle altre province (>20%); il tasso di incidenza risulta significativamente superiore alla soglia di 250 casi x 100.000 abitanti, attestandosi a 277.8 (IC: 264.6 – 291.6). Inoltre, tale valore si discosta dal trend atteso che prevedeva un tasso di incidenza per la giornata del 12 aprile compreso tra 214.5 – 264.5;

ASSUNTO quali specifiche valutazioni della compatibilità delle misure definite nel presente decreto con l'andamento della situazione epidemiologica del territorio della provincia di Cuneo il parere del 13 aprile 2021 dei Responsabili dei Settori regionale Emergenza Covid-19 e Prevenzione e Veterinaria che, preso atto dati epidemiologici forniti dal SEREMI, ai fini di massima precauzione con finalità preventiva di igiene pubblica, indica quanto segue:

- il tasso di incidenza regionale settimanale calcolato sulle nuove diagnosi dei giorni 6 - 12 aprile è di 202.1 casi per 100.000;
- negli stessi sette giorni nella provincia di Cuneo si registra una riduzione (<20%) inferiore a quella rilevata nelle altre province (>20%). Il tasso di incidenza risulta significativamente superiore alla soglia di 250 casi per 100.000 abitanti, attestandosi a 277.8 (IC: 264.6 – 291.6);
- sebbene l'andamento complessivo evidenzia una progressiva riduzione, il tasso di incidenza rilevato si discosta dal trend atteso che prevedeva un valore per la giornata del 12 aprile compreso tra 214.5 – 264.5;
- ne consegue che tale andamento epidemiologico dei casi positivi della provincia di Cuneo deve prudenzialmente prevedere il mantenimento delle attuali misure di contenimento (cosiddetta “zona rossa”) almeno sino al 18 aprile 2021;
- tuttavia, tenuto conto che comunque il *trend* complessivo evidenziato risulta in riduzione, una ulteriore valutazione del dato della provincia di Cuneo verrà fatta in data 15 aprile 2021, al fine di consentire eventuali provvedimenti di igiene pubblica meno restrittivi;

RITENUTO pertanto che quanto sopra esposto ben delinei le condizioni di necessità ed urgenza necessarie alla tutela della sanità pubblica;

SENTITO preventivamente il Ministro della Salute;

INFORMATO preventivamente il Prefetto di Cuneo;

ACQUISITA l'intesa col Presidente della Provincia di Cuneo;

INFORMATI i Capigruppo del Consiglio Regionale del Piemonte;

SENTITO l'Assessore alla sanità della Regione Piemonte;

INFORMATI gli Assessori della Giunta regionale ed ottenuta la relativa condivisione;

ORDINA

che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, e tenuto conto delle misure nazionali disposte, ferma restando alle altre province della Regione Piemonte l'applicabilità delle misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione, si adottino le seguenti misure:

- 1) nella provincia di Cuneo sono prorogate le misure relative alla Zona rossa fino al 18 aprile 2021 compreso, con riserva di ulteriore proroga qualora si mantenga il superamento del parametro di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, con riserva di anticipare la suddetta data di cessazione qualora si registri un rientro dei dati epidemiologici sotto la soglia di allerta;
- 2) le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 6 aprile 2021, *"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica"* vigono per la sola provincia di Cuneo, in quanto siano vigenti le misure di cui al precedente punto 1);
- 3) il mancato rispetto delle misure previste dal presente Decreto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35;

SI RACCOMANDA

ai Sindaci dei Comuni di intensificare la vigilanza presso parchi, piazze e, comunque, nei luoghi di possibile aggregazione, al fine impedire rischiosi fenomeni di assembramento.

Il presente decreto ha efficacia dal 14 aprile 2021 sino ai termini sopra indicati.

INFORMA

il Ministro della salute ai sensi del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

on. Alberto Cirio

Visto

Il Direttore della Giunta regionale